



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il Soprintendente Regionale per la Sardegna

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368;

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 costituente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2000 n. 441 con il quale è stato emanato il Regolamento recante le norme di organizzazione del Ministero per i beni e le Attività Culturali e in particolare l'art.13 comma 2 lettera "b" del citato DPR 441/00;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA la delega rilasciata l'8 giugno 2001 dal Direttore Generale per i beni Architettonici e per il Paesaggio;

VISTA la nota prot. N. 24567 del 21 Novembre 2001 con la quale la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, e il Patrimonio Storico Artistico e Demotnoantropologico per le Province di Sassari e Nuoro. ha comunicato, ai sensi della legge 241/90, l'avvio del procedimento vincolistico;

VALUTATE le osservazioni prodotte a seguito della comunicazione di avvio del procedimento dagli interessati, contenute nelle seguenti note inviate dalla citata Soprintendenza:

- nota prot.26932 del 19.12.2001
- nota prot.26267 del 12.12.2001
- nota prot.27509 del 31.01.2002
- nota prot.1151 del 17.01.2002
- nota prot.2206 del 29.01.2002
- nota prot.1820 del 24.01.2002
- nota prot.2480 del 01.02.2002
- nota prot.9961 del 28.05.2002
- nota prot.11140 del 17.06.2002

VISTA la nota prot. n.19506 del 06.11.2002 con la quale la citata Soprintendenza ha proposto a questa Soprintendenza Regionale l'emanazione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi del Titolo I Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 per gli immobili e le aree appresso descritti;

RITENUTO che gli immobili siti nel Comune di Sassari provincia di Sassari denominati Torre Spagna (o Torre Negra), graficamente individuata nella planimetria catastale al foglio 85 mapp.le 162, confinante con i mapp.li 163, 50; Torre di Airadu (o Torre Bianca), graficamente individuata nella planimetria catastale al foglio 96 mapp.le 34 confinante con i mapp.li 28, 16; Torre Bantine 'e Sale graficamente individuata nella planimetria catastale al foglio 105 mapp.le 382, confinante con i mapp.li 46, 47 come dall'unita planimetria catastale, hanno interesse particolarmente importante ai sensi del' art.2 del citato Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 per i motivi illustrati nell'allegata relazione storico-artistica, parte integrante del decreto



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

RITENUTO che, ai fini della salvaguardia di detti immobili e dell'integrità delle loro condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti delle aree circostanti segnate al Foglio 85, mappali n. 162, al Foglio 96 mappali 34, 28, 40, 41, 16 parte, ed al Foglio 105 mappali 47, 45, 46, 48, 382, 143, 383, 42, 141, 142, 186, 185, 184, 183, 182, 105, 106, 139, 140, 52, 75 per i motivi più ampiamente illustrati nella relazione allegata;

VISTI gli artt. 2, comma 1 lett. a) e 49 del citato Decreto Legislativo 490/99

DECRETA

- A) I manufatti storici denominati **Torre Spagna** (o Torre Negra), **Torre di Airadu** (o Torre Bianca), **Torre Bantine 'e Sale**, sono ritenuti di particolare interesse in quanto tali edifici costituiscono un esempio estremamente significativo di architettura militare del XVI secolo e vengono pertanto sottoposti, ai sensi dell'Art.2 del D.Lgs 490/99 a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo 490/99.
- B) Le aree limitrofe agli immobili denominati Torre Spagna, Torre Radu, Torre Bantine come indicato dall'unita planimetria catastale siti in Comune di Sassari, località Porto Ferro (SS), sono sottoposte a vincolo indiretto in quanto strumentali per la salvaguardia delle torri sopracitate ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n. 490 e vengono quindi sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo 490/99.

Qualsiasi intervento da realizzarsi sulle Torri sopraelencate e nelle aree circostanti, così come individuate nelle premesse del presente decreto e nella planimetria allegata, ancorché di manutenzione straordinaria od ordinaria su strutture o edifici esistenti, dovrà essere sottoposto al preventivo parere vincolante della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, e il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le Province di Sassari e Nuoro.

Per le aree circostanti le suddette Torri Costiere, individuate dall'unita planimetria catastale e indicate nelle premesse del presente decreto e nella relazione storico-artistica allegata, al fine della salvaguardia dell'integrità dei suddetti immobili e delle loro condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro, ed al fine della conservazione della continuità storica tra gli immobili e dell'ambiente che li circonda, vengono dettate le seguenti prescrizioni:

1. non è consentita l'edificazione né l'installazione di manufatti di sorta; all'interno di tali aree sono ammessi esclusivamente eventuali manufatti lignei solo se completamente smontabili e privi di fondazioni di qualsiasi genere, eventualmente previste per le sole attività funzionali alla conduzione dei fondi a destinazione agricola e con esclusione dei tratti sabbiosi che dovranno invece rimanere privi di ogni genere di manufatto. Si esclude inoltre qualsiasi forma di illuminazione pubblica o privata attuata con sostegni superiori ad un metro da terra.
2. È consentita l'installazione di torrette antincendio purché proposta dall'Ente competente; eventuali canalizzazioni di impianti dovranno essere completamente interrato e prevedere il ripristino dello stato dei luoghi.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

3. Non è consentito allargare né asfaltare, cementare o bitumare le superfici delle strade e delle piste stradali esistenti, nonché la apertura di nuove strade carrabili e di nuove aree di parcheggio. Sono consentite eventuali piste antincendio che non comportino la realizzazione di manufatti edilizi, non limitino le vedute e le prospettive, il godimento e la fruizione dell'ambiente tutelato, non comportino danneggiamento delle essenze arboree esistenti e non falsino la percezione e la lettura delle valenze acquisite dai luoghi stessi durante il corso del tempo.
4. Non sono consentite opere di disboscamento o decespugliamento né opere di rimodellamento del suolo ed è vietata la piantumazione di essenze arboree diverse da quelle già esistenti sul luogo, eccetto per le aree attualmente adibite ad uso agricolo per le quali comunque qualsiasi intervento dovrà essere sottoposto all'approvazione di questo ufficio.
5. Non sono ammessi elettrodotti aerei e l'installazione di antenne ricetrasmittenti telefoniche e radiotelevisive.
6. Nello specchio di mare prospiciente, individuato nella planimetria allegata, non devono essere collocati manufatti fissi e stabili, quali boe, gavitelli, ormeggi o strutture di tal genere, in quanto di disturbo visivo al quadro visuale complessivo.
7. È fatto divieto inoltre di utilizzare tutte le aree identificate come da planimetria allegata per scarica pubblica o privata e per coltivazioni di cava.

Si ribadisce che il progetto di qualunque intervento da realizzarsi all'interno del compendio vincolato col presente D.M. dovrà essere sottoposto al preventivo parere vincolante della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, e il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nella comunicazione di avvio del procedimento, al Comune di Sassari e al demanio. A cura del Soprintendente per i Beni Architettonici, il Paesaggio, e il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro esso verrà quindi trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Sassari - Servizio di Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, o a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dalla L. 205 del 21 luglio 2000, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE
Paolo Scarpellini

DECRETO N. 21 EMANATO A SASSARI IL GIORNO 6/11/02